



Circolare n.8

Olgiate C., 10 settembre 2020

**Ai Genitori degli alunni minori di 14 anni
Agli Alunni minori di 14 anni
E p.c. Ai Docenti**

Oggetto: Uscita autonoma dalla scuola per studenti di età inferiore a 14 anni

Gentili genitori,

in materia di uscita autonoma degli alunni, il testo dell'art.19 bis del decreto legge n. 148/2017, così come modificato dalla legge di conversione n. 172/2017 ("Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici") prevede quanto segue:

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

Al di fuori dell'orario didattico la vigilanza ricade interamente sui genitori, i quali sono chiamati a valutare il grado di autonomia del proprio figlio e il contesto ambientale del territorio relativo al tragitto da scuola a casa; il Dirigente Scolastico non è tenuto a fare accertamenti di sorta. **L'autorizzazione** al ritorno autonomo rilasciata dalla famiglia alla scuola diventa pertanto un atto formale, e deve essere **redatta dalla famiglia in modo corretto e completo**. Sono **tre gli elementi** che, secondo la norma, devono essere tenuti presenti da parte dei genitori: l'età degli alunni, il loro grado di autonomia, e il contesto (da intendere come complessità del tragitto scuola-casa).

Se la famiglia sceglie di non autorizzare, rimane vigente la normativa secondo cui gli **alunni** vengono **consegnati** dai docenti **ai genitori o agli adulti da questi espressamente delegati** (a tal fine i genitori compileranno il modulo dedicato alle deleghe sul libretto).

In caso di uscita anticipata richiesta dalla famiglia **non è consentita l'uscita autonoma**: gli alunni dovranno comunque essere consegnati ai genitori/tutori o agli adulti da questi delegati.

Chi desidera autorizzare la scuola a consentire l'uscita autonoma del proprio figlio dovrà compilare in ogni sua parte (con doppia firma) il modulo (che verrà consegnato dal coordinatore di classe) ed allegare la fotocopia della carta di identità (se non già agli atti della scuola).

Qualunque sia la scelta della famiglia, l'autorizzazione o le deleghe devono essere consegnate a scuola entro il 21 settembre 2020.

Il Dirigente Scolastico

dott.ssa Francesca De Rose

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93